



TRIBUNALE DI NAPOLI

II sezione Civile

Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile , dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1291 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: cancellazione segnalazione Centrale Rischi - risarcimento danni – contratti bancari

TRA

ALVIGGI GIANLUCA ed AVERSANO STEFANIA, rappresentati e difesi giusta procura speciale del 13.12.17 dall'avv.to Ugo Campese e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Luigi Campese in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 18

RICORRENTI

E

BANCO DI NAPOLI s.p.a. , in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso in virtù di mandato speciale in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv.to Francesco Criscoli e presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via dei Mille n. 25 elettivamente domiciliato

RESISTENTE

E

PENELOPE SPV S.RL., società unipersonale a responsabilità limitata, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale allegato alla comparsa di intervento dall'Avv.to Francesco Criscoli e presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via dei Mille n. 25 elettivamente domiciliata

INTERVENTRICE

CONCLUSIONI

Conclusioni: all'udienza del 28.06.19 le parti presenti concludevano a verbale riportandosi agli atti introduttivi e successive integrazioni. All'esito il GU all'esito assumeva la causa in decisione.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO



Con ricorso depositato in data 08.01.18, Alviggi Gianluca ed Aversano Stefania, premesso di intrattenere rapporti con il Banco di Napoli s.p.a., riferivano di aver appreso – all’esito di una richiesta di informazioni alla Banca d’Italia- di essere stati segnalati “a sofferenza” in Centrale Rischi entrambi proprio da questo istituto bancario per diversi mesi dal 2016 per un presunto debito di euro 8.462,00.

Determinando tale situazione un grave pregiudizio economico e di immagine stante la pendenza di altri numerosi rapporti con istituti di credito, evidenziando l’assenza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza (insistenza di procedure esecutive in corso; attivo di redditi; inesistenza di protesti) e il pericolo derivante da tale ingiusta condotta della banca, chiedevano in via prioritaria ex art. 5 e 10 del D.lgs. 150/11 (in cui era stato trasfuso l’art. 152 del D.lgs. 196/03) e in via subordinata ex art. 700 c.p.c. la cancellazione immediata dei propri nominativi dalla Centrale Rischi oltre al risarcimento di tutti i danni che erano derivati dalla prolungata iscrizione.

All’esito dell’assegnazione alla scrivente da altra sezione di questo Tribunale veniva fissata udienza di discussione al 27.03.18, alla quale però non presenziava alcuno per il Banco di Napoli s.p.a. che non curava la sua costituzione tanto da determinarne la dichiarazione di contumacia.

All’esito della discussione della parte presente, il GU a quell’udienza si riservava la decisione.

Con ordinanza del 07.04.18, il Giudice accoglieva la domanda cautelare ed ordinava al Banco di Napoli s.p.a. di revocare immediatamente, in relazione al credito per cui è causa, la segnalazione a sofferenza, del nominativo di Alviggi Gianluca e Aversano Stefania dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia, fissando all’esito l’udienza del 09.11.18 per la trattazione del merito con onere di notifica dell’ordinanza alla controparte contumace.

Si costituiva in giudizio per quell’udienza il Banco di Napoli s.p.a. invocando la nullità dell’ordinanza resa dal Giudice derivata dalla nullità della notifica del ricorso non corredato dal decreto di fissazione dell’udienza cautelare e chiedendo, a mezzo del recupero in questa fase delle piene facoltà difensive, di dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito stante la clausola elettiva di foro esclusivo di Benevento per tutte le controversie che sarebbero insorte tra le parti contenuta all’art. 10 del contratto di mutuo che aveva originato la contestata segnalazione .

Nel merito, poi, confermava la propria decisione di segnalare i ricorrenti stante l’incontestato inadempimento della somma di euro 9.110,22 (di cui €. 7.545,98 per rate impagate ed €. 1.564,24 per interessi di mora al 04/05/2018) in forza del contratto di mutuo innanzi menzionato del 10.11.1999 erogato dalla Filiale di Benevento del Banco di Napoli e l’assenza di garanzie per il futuro adempimento.

Quanto alla domanda risarcitoria la stessa non era stata puntualmente allegata né poteva ritenersi in re ipsa, tanto da non meritare accoglimento.



Chiedeva, pertanto, sospendersi in via cautelare l'efficacia esecutiva della segnalazione e nel merito rigettarsi le domande proposte.

I ricorrenti, invece, evidenziavano il regolare svolgimento del giudizio cautelare avendo provveduto alla regolare notifica del ricorso con facoltà della parte resistente di verificare la data di celebrazione dell'udienza di comparizione, mentre quanto alla invocata competenza del Tribunale di Benevento escludevano che la controversia potesse essere ricompresa tra quelle annoverate nella clausola contrattuale.

Nel merito ribadivano le difese spiegate nella fase cautelare con richiesta al Giudice di liquidare secondo equità e secondo le risultanze in atti sia i danni patrimoniali derivanti dall'impossibilità di accesso al credito che quelli non patrimoniali connessi alla lesione della loro immagine.

Negata l'istanza di sospensione formulata dalla parte resistente, il Giudice rinviava all'udienza del 16.04.19 per la discussione orale ed all'esito assumeva la causa in decisione.

In rito, va dato atto che con atto di comparsa di intervento del 21.01.19 con valore di atto di costituzione per intervento la Penelope S.P.V. dichiarando di essere subentrata nel credito vantato dal Banco di Napoli s.p.a. in forza di atto di cessione dei crediti del 20.04.18, chiedeva di succedere nella posizione processuale dell'originaria resistente e beneficiare degli effetti della decisione.

Invero, sul punto va dichiarata, pur nell'ammissibilità dell'intervento, la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente, inammissibile in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.

Invero, come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n.22424) *“La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”*(cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171).In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che *“L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della S.a.s. relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti della Banca appellata. La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello. Né può ritenersi tardiva, in quanto dimessa dopo la maturazione delle preclusioni di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e cioè all'udienza ex art. 184 c.p.c., la produzione documentale diretta a dimostrare la cessione di credito. Tuttavia, trattasi di*



domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c.. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della Curatela (succeduta all'alienante Sas), pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”(Corte appello Venezia sez. I, 10/01/2018, n.15).

Ne consegue che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.

In via del tutto preliminare, va accolta l'eccezione di nullità della notifica del ricorso cautelare e, conseguentemente, dell'ordinanza del 07.04.18 per omessa notifica alla parte resistente, unitamente al ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, circostanza non contestata da parte ricorrente.

Invero, se il presente giudizio (che è iniziato con un'istanza di sospensione ex art. 5 D.lgs. 150/11 della) deve seguire le forme dell'art. 10 D.lgs. 150/11 ovvero del rito del lavoro, l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso costituisce lesione del principio del contraddittorio, non essendo richiedibile alla parte cui sia stato notificato il ricorso l'onere – eccessivamente gravoso in presenza di un vizio grave della notifica dell'atto introduttivo – di informarsi in ordine alla celebrazione dell'udienza.

Né perverso, in assenza del rilievo del Giudice della nullità della notifica e di conseguente sanatoria può applicarsi il principio per cui *“Nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso, il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda e sulla validità di quest'ultima non possono riflettersi, ostandovi il disposto dell'art. 159 c.p.c., i vizi incidenti sulla successiva fase della vocatio in ius, da attuare mediante la notifica dell'atto introduttivo e del correlativo decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue che il rinnovo della notifica del ricorso sana con effetto ex tunc i vizi dell'originaria notifica, non rilevando che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine originariamente fissato dal giudice, se non ancora scaduto al momento della notifica nulla, qualora sia rispettato il nuovo termine assegnato, ovvero siano rispettati i termini a comparire nell'ipotesi in cui non vi sia stata fissazione della nuova udienza”*(Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, n.21487).

L'ordinanza cautelare va, pertanto, annullata per un vizio insanabile (ed insanato) del contraddittorio.

Ciò non di meno può essere affrontata ugualmente la domanda promossa dai ricorrenti.

In rito, va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito in forza della clausola convenzionale derogatoria della competenza contenuta nell'art. 10 del contratto di mutuo



del 10.11.19 che recita *“Le parti convengono che per ogni controversia sarà competente il Tribunale di Benevento”*.

Intanto, deve escludersi che la controversia attenga propriamente l'esecuzione o svolgimento del contratto di mutuo, tanto da imporre l'attivazione della clausola derogatoria visto che essa esplicitamente attiene al dedotto trattamento illecito dei dati personali dei ricorrenti.

Come è noto, per le azioni in materia di trattamento dei dati personali l'art. 152 comma 2 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 attribuisce in via esclusiva ed inderogabile la competenza territoriale al giudice del luogo dove risiede il titolare del trattamento.

Il possibile conflitto con il foro del consumatore – perverso non invocato dalle parti ricorrenti in questa sede come in loro facoltà : Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2014, n. 13944 – è risolto dalla Suprema Corte di Cassazione dando prevalenza al foro del titolare del trattamento allorquando il contratto sia stata solo l'occasione per far emergere un pregresso trattamento, da parte di terzi, sicché esso si sia reso visibile solo in ragione della consultazione dell'apposita banca dati da parte del professionista contraente (*“In tema di competenza, quando il foro previsto dall'art. 10 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, fissato dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, quest'ultimo prevale (in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore) solo se il trattamento si inserisce in modo qualificato all'interno del rapporto di consumo. di talché l'illecito ipotizzato dal consumatore che lamenti un danno risulti connesso direttamente al contratto per una qualche forma di responsabilità diretta del professionista e non già quando - come nel caso di specie - il contratto sia stata solo l'occasione per far emergere un pregresso trattamento, da parte di terzi, sicché esso si sia reso visibile solo in ragione della consultazione dell'apposita banca dati da parte del professionista contraente (nella specie: una banca), che al trattamento sia rimasta estranea (non avendo segnalato il dato al gestore di essa), con la quale il consumatore abbia intrapreso l'attività negoziale”* (Cassazione civile sez. VI, 07/03/2017, n.5658”).

L'eccezione, come anticipato, va pertanto rigettata.

Quanto al merito della controversia in assenza di deduzioni a conforto della tesi contraria da parte della resistente le cui difese sul punto non sono state efficaci, valga ribadire quanto dedotto in sede cautelare (benchè con un provvedimento in questa sede annullato).



Anche a seguito della costituzione in giudizio, infatti, il Banco di Napoli non ha dato dimostrazione delle condizioni per la iscrizione dei nominativi dei ricorrenti nella Centrale Rischii della Banca d'Italia, ed in particolare della loro condizione di "sofferenza".

Sul punto come da consolidato orientamento di questo Tribunale e sulla scia della decisione della Suprema Corte di Cassazione sez. I, 01/04/2009, n. 7958 *"Ai fini del rigetto della domanda con cui il cliente di una banca, adducendo una violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, chiede la cancellazione del proprio nominativo iscritto nella categoria "sofferenze" della centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia e il conseguente risarcimento del danno subito, non è sufficiente constatare la mancata parziale restituzione delle somme erogate e la manifesta volontà di non adempiere, occorrendo valutare la correttezza della segnalazione alla luce della complessiva situazione finanziaria del cliente, che deve trovarsi in una condizione di insolvenza, ancorché non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili"*.

In particolare, in presenza di una dedotta posizione debitoria del cliente, la normativa prevede che la banca debba valutare l'opportunità della segnalazione al sistema interbancario, ravvisandola solo qualora quell'esposizione sia espressione di una condizione di sofferenza la cui notizia deve essere comunicata agli altri operatori affinché possano meglio ponderare i loro rapporti con il medesimo soggetto.

Al riguardo va osservato che nelle "Istruzioni" che la Banca d'Italia ha fornito alle banche ed agli intermediari finanziari in genere, - contenute nella circolare del 19.2.1991 n. 139, e successive modificazioni -, la posizione "in sofferenza" è individuata come l'esposizione relativa a *"soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda"* (cap. II, sez. II, par. 1.5), con la precisazione che la segnalazione deve essere conseguenza della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può essere operata automaticamente sulla base di un mero ritardo nel pagamento di un debito.

Come chiarito da diversi precedenti della sezione II di questo Tribunale, l'elaborazione giurisprudenziale prevalente ha ritenuto che la "sofferenza" implica una valutazione negativa del patrimonio del debitore, determinata da uno stato oggettivo di difficoltà finanziaria (Trib. Napoli del 18/03/2005, su D&G Dir. e Giust., 2005, 18, 29; Trib. Milano del 17/03/2004, su Banca, borsa e titoli di credito, 2004, II, 528; Trib. Padova del 5/04/2004, su Giur. Merito, 2004, 2229; Trib. Milano del 19/02/2001, su Giur. It., 2002, 334; Trib. Alessandria del 20/10/2000, su Banca, borsa e titoli di credito, 2001, II, 571).



Si è aggiunto, anzi, che la segnalazione di un credito a sofferenza presuppone non solo una situazione patrimoniale di insolvenza, ma anche una preventiva richiesta di adempimento da parte della Banca.

Ed ancora che per la segnalazione a sofferenza di un credito presso la Centrale Rischi occorre una valutazione globale e complessiva di ogni aspetto della posizione economico finanziaria del cliente debitore, e non ci si può limitare alla considerazione negativa dei soli rapporti correnti tra banca e cliente.

Nell'ambito di tale orientamento si è talvolta affermato, in modo piuttosto rigoroso e probabilmente eccessivo rispetto alla ratio della segnalazione, che ai fini della valutazione sulla "sofferenza" sia necessario richiamare la nozione di insolvenza di cui all'art. 5 L.F..

Appare, però, preferibile la ricostruzione secondo cui lo stato di sofferenza non coincide con l'insolvenza di cui all'articolo 5 L.F. e che, piuttosto, tale valutazione deve essere affrontata sulla base di ogni elemento oggettivo a disposizione della banca per accertare se concretamente la riscossione del credito possa considerarsi a rischio.

In tal senso va osservato che ai fini della legittimità della segnalazione in sofferenza "il soggetto segnalante debba verificare, sulla base di qualche elemento oggettivo a sua disposizione, se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, ossia delle probabilità di successo non elevate. E nel fare ciò il segnalante dovrà, quindi, tener conto di elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, ovvero di altri dati indicativi, riferiti al caso concreto, fermo restando che l'esistenza oggettiva del credito insoddisfatto o la sussistenza della pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito non possono integrare da sole i presupposti per effettuare la segnalazione de qua laddove la concreta situazione del cliente non crei alcun allarme quanto alla sua generale solvibilità" (Trib. Napoli del 18/03/2005).

Deve invece ritenersi superato, e comunque più risalente ed ampiamente minoritario, l'orientamento secondo cui la "sofferenza" che legittima la segnalazione del nominativo del debitore alla Centrale Rischi è rappresentata dal mero inadempimento, non occorrendo invece uno stato d'insolvenza, e ciò essenzialmente sul presupposto che l'analisi della banca che conduce alla segnalazione a sofferenza ha come punto di riferimento lo specifico rapporto che la lega al soggetto segnalato (Trib. Roma del 3/11/1995, su Banca, borsa e titoli di credito, 1997, II, 492).

Ora, non è chi non veda come nel presente giudizio alcun elemento di reale "sofferenza" della posizione dei ricorrenti emerga nel rapporto con il Banco di Napoli s.p.a., non avendo quest'ultimo provveduto a chiarire quanto il dedotto debito di euro 8642,00 (all'attualità precisato in euro



9.110,22, di cui €. 7.545,98 per rate impagate ed €. 1.564,24 per interessi di mora al 04/05/2018 in forza del contratto di mutuo innanzi menzionato del 10.11.1999 erogato dalla Filiale di Benevento del Banco di Napoli), emergente dall'iscrizione della Centrale Rischi della Banca d'Italia, pesi sulla situazione finanziaria e patrimoniale complessiva degli stessi sia in senso relativo (il rapporto con l'istituto di credito resistente) che assoluto (ovvero in rapporto con gli altri istituti di credito con cui i ricorrenti evidentemente hanno relazione come emerge dalla documentazione proveniente dalla Banca d'Italia), ed essendosi limitato a contestare l'inadempimento dei ricorrenti.

Ed invero a sostegno di una situazione a limite di mero inadempimento, i ricorrenti hanno dimostrato che, pur essendo titolari di diversi immobili (dichiarazione dei redditi delle parti), alcuno di esso è soggetto a procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale in cui gli stessi sono ubicati, che al loro nominativo non risulta attiva alcuna procedura di esecuzione mobiliare presso il Tribunale di riferimento, come non siano stati mai protestati con riguardo a titoli di credito emessi, offrendo, dunque, loro stessi idoneo supporto probatorio in ordine alla propria capacità di saldare tempestivamente il passivo sul conto segnalatogli dalla banca (anche eventualmente in qualità di garanti) e, quindi, in ordine all'inconsistenza di uno stato conclamato di insolvenza (Tribunale Trento, 15/04/2011, n. 289).

Ne consegue l'ordine a Banco di Napoli s.p.a. di revocare in relazione al credito per cui è causa, la segnalazione a sofferenza, del nominativo di Alviggi Gianluca e Aversano Stefania nella Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Quanto, poi, alla domanda di risarcimento dei danni (sia patrimoniali che non patrimoniali) subito a seguito della segnalazione, la stessa non può essere accolta non essendo possibile presumerli stante la qualifica dei ricorrenti di semplici consumatori (e non imprenditori).

Invero, come da ultimo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *"In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la "perdita", deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato"*(Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207; Cass. n. 1931/17).

Nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, neanche il pregiudizio non patrimoniale può mai essere "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonchè dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità" (Cass. 5/3/2015, n. 4443).



Senonchè nel caso di specie i ricorrenti – al di là di petizioni di principio - nessun elemento concreto hanno fornito al Tribunale al fine di dimostrare di aver subito nocumento patrimoniale dal mancato illegittimo accesso al credito (che neanche hanno dimostrato di aver richiesto), né effettivo discredito e pregiudizio nel proprio ambito sociale e lavorativo dalla qualifica di “cattivo pagatore”.

Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria avanzata.

Quanto al riparto delle spese di lite, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande spiegate, le stesse meritano di essere compensate per ½ e liquidate, per la restante parte, secondo il valore della controversia e la complessità dell’attività svolta, con accollo a carico del Banco di Napoli s.p.a.

PQM

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Annulla il provvedimento cautelare del 07.04.18;
2. In accoglimento della domanda promossa nell’interesse di Alviggi Gianluca e Aversano Stefania ordina al Banco di Napoli s.p.a. di revocare in relazione al credito per cui è causa, la segnalazione a sofferenza, dei loro nominativi nella Centrale Rischi di Banca d’Italia;
3. Rigetta la domanda di risarcimento dei danno avanzata dalla Alviggi Gianluca e Aversano Stefania;
4. Compensa per ½ le spese di lite e condanna, pertanto, il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. alla refusione della restante parte che si liquida in euro 160,00 per spese vive ed euro 1.620,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all’Avv.to Ugo Campese dichiaratosene antistatario.

Napoli, 17.07.19

Il GU

Dott.ssa Maria Carolina De Falco

